



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

Approvato dal Senato Accademico nella seduta n. 2 del 24/04/2024 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 4 del 25/04/2024

Promulgato e pubblicato con Decreto Rettorale n. 30/2024 del 25/04/2024

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per corsi di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea magistrale, un dottorato, come individuati nell'articolo 3 del presente regolamento;
- b) per corsi di studio internazionali, i corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, gli esami o valutazioni finali di profitto e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli organi competenti in tema di internazionalizzazione;
- c) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il diploma di master, come individuati nell'articolo 3 del presente regolamento;
- d) per classi, le classi di appartenenza dei corsi di studio, comunque denominati con riferimento alla definizione delle classi secondo la vigente normativa italiana;
- e) per settori scientifico-disciplinari, le aree di ricerca, all'interno delle quali possono essere determinati gli insegnamenti, con denominazioni stabilite dai piani didattici dei corsi di studio con riferimento alla definizione ai settori scientifico-disciplinari secondo la vigente normativa italiana;
- f) per credito formativo universitario, brevemente CFU, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti dei corsi di studio, successivamente descritto all'art. 9 del presente regolamento;
- g) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, e abilità e competenze che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- h) per ordinamento di un corso di studio l'insieme delle norme che regolano il relativo curriculum e ne determinano il quadro generale delle attività formative;
- i) per disposizioni organizzative e didattiche di un corso di studio, l'insieme degli aspetti organizzativi dei corsi, ivi compresi i curricula offerti, gli insegnamenti, le attività formative e le forme di verifica dell'apprendimento;
- l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli iscritti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nelle disposizioni organizzative e didattiche del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- n) per learning agreement, nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale, l'accordo tra lo studente, l'università inviante e l'università ricevente o altri organismi formativi, che riporta le attività formative da svolgere presso l'ente ospitante e che verranno riconosciute all'interno delle attività formative previste nel piano di studio dello studente;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

- o) per piano di studio, l'insieme delle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio;
- p) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'insieme di regole per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo come disciplinato dalla normativa vigente;
- q) per sistema di conversione dei voti ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo per facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
- r) per diploma supplement, la relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio.

L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Art. 2
(Autonomia didattica)

1. Il presente regolamento disciplina gli ordinamenti e i criteri di funzionamento dell'offerta didattica e formativa dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
2. In particolare, per ciascun corso di studio, l'ordinamento riporta le determinazioni relative a:
 - la denominazione e gli obiettivi formativi qualificanti e specifici in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, con indicazione delle relative classi di appartenenza;
 - gli sbocchi professionali previsti;
 - il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa all'interno degli ambiti, riferiti ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. Tali determinazioni sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e possono riferirsi anche a corsi di studio integrati con quelli di università estere secondo apposite convenzioni.

Art. 3
(Titoli e corsi)

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino rilascia i titoli di studio di laurea (I ciclo), laurea magistrale (II ciclo), diploma di specializzazione e dottorato di ricerca – abbreviato con le diciture Dott. Ric. ovvero PhD - (III ciclo), diploma di master universitario di primo e secondo livello, conseguiti al termine rispettivamente di corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master. I corsi di III ciclo sono disciplinati da apposite disposizioni. Al conseguimento della laurea, della laurea magistrale, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca, viene riconosciuta, rispettivamente, la qualifica accademica di dottore, dottore magistrale, specialista e dottore di ricerca.
2. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in accordo con la Segreteria di Stato competente e su autorizzazione del Consiglio Grande e Generale, rilascia titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Scuola Media e Scuola Superiore, Lingua Inglese ed Educazione Motoria negli ordini scolastici in cui tali discipline sono previste) a conclusione di corsi di formazione specifici. Può attivare, in accordo con la Segreteria di Stato competente e su autorizzazione del Consiglio Grande e Generale, corsi di formazione per il



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

3. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino può istituire e disciplinare, ai sensi della normativa vigente, corsi professionalizzanti quali corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi che possono prevedere il rilascio di crediti formativi universitari.

4. Possono inoltre essere attivati corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.

Art. 4

(Rilascio dei titoli)

1. I titoli di studio rilasciati dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino sono contrassegnati da denominazioni coincidenti con quella del corso di studio corrispondente come approvata dagli organi competenti, oltre che dalla denominazione della classe di appartenenza.

2. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino può organizzare percorsi didattici integrati con altre università sulla base di apposite convenzioni. Tali convenzioni possono prevedere il rilascio del titolo di studio delle università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo, in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo.

3. Le suddette convenzioni devono riportare indicazioni sulle forme di integrazione dei percorsi, così come concordati dalle università convenzionate, nel rispetto delle normative dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi internazionali di convergenza tra gli ordinamenti. Le convenzioni devono altresì disciplinare le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte nelle singole università.

4. Le convenzioni devono prevedere le modalità di rilascio del titolo (congiunto, doppio, multiplo). Può essere previsto il rilascio di una unica pergamena con l'indicazione delle università partner, della denominazione del titolo congiunto e l'eventuale corrispondenza nei rispettivi sistemi di Istruzione.

5. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa in italiano e in inglese o in altra lingua (Diploma Supplement), in base ad apposite convenzioni, che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il modello di supplemento al diploma è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea.

Art. 5

(Attivazione e regolamentazione dei corsi di studio, dei master e dei corsi di alta formazione)

1. Il dipartimento di riferimento, di norma su proposta del consiglio di corso di studio, di concerto con gli altri eventuali dipartimenti interessati, propone al Senato Accademico e al Consiglio dell'Università l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio nonché la modifica dei rispettivi ordinamenti e disposizioni organizzative e didattiche.

2. La stessa procedura viene seguita dai dipartimenti per l'attivazione di master di I o II Livello o di corsi di alta formazione (CAF) su proposta a loro avanzata da parte di singoli docenti o dei Direttori dei Centri di ricerca e didattica. Per master o CAF che non siano riconducibili ad unico dipartimento o nascano da esigenze emerse al di fuori dei Centri di ricerca e didattica e dei dipartimenti, la proposta può essere avanzata dai servizi dell'Alta Formazione alla commissione didattica che provvederà, previa valutazione positiva, a sottoporla al Senato Accademico. Il Senato Accademico, prima di procedere alla deliberazione, acquisisce il parere del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

3. L'istituzione e attivazione dei corsi di studio rispetta le procedure di assicurazione della qualità definite dagli articoli 8 e 9 della LEGGE 27 aprile 2023 n.69, articolo 25 del DD 30 novembre n. 169, art. 12 dello Statuto allegato al Decreto.

Art.6

(Funzionamento del Consiglio di corso di studio)

Il Consiglio del corso di studio, costituito ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto allegato al Decreto, svolge i seguenti compiti:

- a) propone al Consiglio di dipartimento l'attivazione e la disattivazione del corso di studio, di master di I e II Livello e CAF, nonché la modifica dei rispettivi ordinamenti e disposizioni organizzative e didattiche, anche in virtù delle indicazioni e raccomandazioni pervenute dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) e dall'Organismo Indipendente di Valutazione con i quali collabora.
- b) formula proposte al Consiglio di dipartimento relative agli obiettivi formativi specifici del corso di studio ed indicazione dei percorsi formativi adeguati a conseguirli, requisiti di ammissione, assicurando la coerenza scientifica e organizzativa nonché il programma annuale delle attività formative;
- c) formula proposte al dipartimento per il reclutamento del personale necessario alla conduzione del corso di studio;
- d) per la formulazione delle proposte di cui al punto b) si avvale di consultazioni annuali con un gruppo di stakeholders, individuati come referenti significativi del corso stesso;
- e) in presenza di requisiti non pienamente corrispondenti, prevede attività integrative da svolgersi da parte degli studenti all'interno di tempi stabiliti;
- f) delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in altri studi universitari secondo quanto stabilito dal successivo articolo 10;
- g) esamina e approva il Learning Agreement dello studente che svolga un periodo di studio in altra università o in altri organismi formativi secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15;
- h) coordina e controlla i criteri e le modalità di svolgimento degli esami e delle valutazioni finali di profitto;
- i) nomina i cultori della materia e costituisce le commissioni d'esame delegando eventualmente quest'ultima funzione al Direttore del corso;
- j) approva e trasmette al dipartimento la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio che rappresenta il documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione, all'autovalutazione e alla ri-progettazione del corso di studio stesso. La Scheda, compilata annualmente, raccoglie informazioni relative agli obiettivi di apprendimento, al profilo in uscita, al percorso formativo, ai risultati di apprendimento. Per la redazione della Scheda il corso di studio istituisce un'apposita commissione, coordinata dal Direttore del corso, nella quale sono rappresentati paritariamente docenti e studenti;
- k) raccoglie e analizza i questionari di valutazione della didattica, le segnalazioni da parte degli studenti e del garante degli studenti e delega il direttore del corso di studio a mettere in atto correttivi al fine di migliorare l'attività didattica dei docenti;
- l) propone eventuali nuove forme di didattica e strumenti di supporto alla didattica atti a migliorare il percorso formativo dello studente.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

Art. 7

(Funzionamento del Consiglio di dipartimento)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di dipartimento provvede a:

- a) nominare il Direttore del dipartimento;
- b) nominare al proprio interno un docente responsabile dell'assicurazione di qualità;
- c) validare e trasmettere al Senato Accademico la proposta di istituzione di master e CAF secondo quanto previsto all'art. 5;
- d) approvare le Schede Uniche Annuali dei corsi di studio e le Relazioni annuali dei direttori dei Master e CAF e trasmetterle al Senato Accademico all'interno di una relazione complessiva sulla didattica svolta nell'Anno Accademico;
- e) sulla base delle proposte provenienti dai Consigli di corso di studio, predisporre annualmente i bandi per il reclutamento del personale a contratto necessario alla conduzione dell'offerta formativa, nominando apposite commissioni;
- f) garantisce il contrasto a qualsiasi forma di sopruso all'interno della comunità universitaria e vigila sull'osservanza dei principi di pari opportunità nella conduzione dell'attività didattica e nell'assegnazione dei ruoli e delle funzioni necessari al loro assolvimento, eventualmente delegando a questo compito il direttore del dipartimento.

Art. 8

(Commissione didattica)

1. E' costituita la Commissione didattica di Ateneo ed è così composta:
 - Prorettore alla didattica (Presidente)
 - Direttori dei dipartimenti o loro delegati
 - Direttori dei corsi di studio o loro delegati
 - Rappresentante degli studenti nominato dalla consulta
 - Responsabile della Segreteria studenti – orientamento (Segretario)
 - Responsabile del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)Sono invitati permanenti i coordinatori di dipartimento ed il responsabile dell'Alta formazione.
2. La Commissione didattica di Ateneo assolve alle seguenti funzioni:
 - a) definisce il calendario organizzativo secondo il comma 2 articolo 16;
 - b) istruisce per il Senato Accademico tutti i regolamenti riguardanti l'attività didattica di Ateneo;
 - c) vaglia e sottopone al Senato Accademico le proposte di master o CAF avanzate dai servizi dell'Alta Formazione che non siano riconducibili ad unico dipartimento o nascano da esigenze emerse al di fuori dei Centri di ricerca e didattica e dei dipartimenti;
 - d) costituisce strumento di consulenza e aiuto a disposizione dei dipartimenti che intendono istituire nuovi corsi o rispondere a richieste provenienti dal territorio;
 - e) predisporre e sottopone al Senato Accademico eventuali iniziative formative rivolte a tutti gli studenti dell'Ateneo su temi di interesse generale;
 - f) garantisce il coordinamento e lo scambio di informazioni fra i responsabili di tutte le iniziative didattiche di Ateneo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

Art. 9

(Crediti formativi universitari)

1. Il Credito formativo universitario (CFU) costituisce l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.
2. Ciascun CFU corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente. La frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale è definita dalle relative disposizioni organizzative e didattiche in misura non inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Il piano di studio dei corsi di laurea prevede l'acquisizione di 180 CFU. Il piano di studio dei corsi di laurea magistrali prevede l'acquisizione di 120 CFU. Il piano di studio dei master di I e II livello prevede l'acquisizione di 60-120 CFU.
4. Nelle disposizioni organizzative e didattiche del corso di studio, l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative in modo che di norma, la singola attività didattica non abbia un valore inferiore a 3 CFU.
5. L'attività formativa, qualora articolata in moduli, e gli insegnamenti integrati comportano un unico esame o valutazione finale di profitto.

Art. 10

(Riconoscimento dei crediti)

1. Il riconoscimento dei crediti acquisiti in precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal consiglio di corso di studio, secondo i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni organizzative e didattiche del corso di studio e in coerenza con eventuali linee guida d'Ateneo. Deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente nello stesso settore scientifico-disciplinare o insieme di essi.
2. In caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea e laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare e relativi ad insegnamenti impartiti o ad attività formative svolte nella stessa lingua direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) di cui lo studente deve essere in possesso per l'ammissione diretta al secondo anno è determinato in 40 cfu; per l'ammissione al terzo anno la misura è fissata in 100 cfu.
4. Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico disciplinare o in più settori, il consiglio di corso di studio individua le modalità dell'integrazione più adeguate in base ai risultati di apprendimento attesi e agli obiettivi formativi, con particolare attenzione a contenere il numero di esami o valutazioni finali di profitto integrativi. Ove, applicati i criteri suddetti, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
5. I CFU già riconosciuti nell'ambito dei corsi di laurea non possono essere ulteriormente riconosciuti nell'ambito dei corsi di laurea magistrale.
6. I CFU maturati dagli studenti negli Atenei partner all'interno di corsi di studio congiunti, integrati, a doppio titolo nell'ambito della mobilità strutturata vengono automaticamente riconosciuti dalla



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

Segreteria studenti laddove le denominazioni della attività didattiche svolte corrispondano pienamente ai piani di studio convenzionati tra gli Atenei.

7. Il Consiglio di corso di studio può riconoscere come crediti formativi (con esclusione dei CFU riferiti a conoscenze di base, caratterizzanti e affini), conoscenze, abilità e competenze professionali certificate. Con le medesime esclusioni, possono inoltre essere riconosciute conoscenze, abilità e competenze maturate in attività formative di livello post secondario di cui il consiglio valuti la piena coerenza con il corso di studio.

Art. 11

(Iscrizione ai corsi di studio)

1. La scelta del corso di studio avviene al momento dell'iscrizione al corso di studio stesso secondo le scadenze previste nel calendario organizzativo allegato al presente regolamento.

Le procedure di iscrizione all'università sono effettuate per via telematica, salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali.

2. L'Ateneo si riserva il diritto di richiedere agli studenti la produzione di documentazione cartacea in originale laddove ne riscontri la necessità.

Art. 12

(Ammissione ai corsi di studio)

1. L'accesso ai corsi di studio idonei a conseguire una laurea è disciplinato dall'art. 6 della Legge 27 aprile 2023 n.69.

2. Per essere ammessi ad un corso di studio idoneo a conseguire una laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o di altro titolo di studio d'istruzione superiore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative e didattiche del singolo corso di laurea magistrale. Le disposizioni organizzative e didattiche di ciascun corso di laurea magistrale devono prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione. In presenza di requisiti non pienamente corrispondenti è possibile per i consigli di corsi di studio prevedere le attività integrative da svolgersi da parte degli studenti all'interno di tempi stabiliti.

3. L'ammissione al corso di specializzazione è disciplinata dai singoli bandi.

4. Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica, ovvero di altro titolo di studio conseguito in altre università e riconosciuto idoneo.

5. Il titolo di ammissione ai corsi di master di primo livello è la laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito in altre università e riconosciuto idoneo mentre per il master di secondo livello è la laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito in altre università e riconosciuto idoneo.

6. L'ammissione ai corsi di alta formazione e/o professionalizzanti è disciplinata da apposite disposizioni organizzative e didattiche contenute nei relativi bandi.

Art. 13

(Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali)

1. L'ordinamento di ciascun corso di studio, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate dall'Ateneo o, nei casi di corsi congiunti, integrati, a doppio titolo, fra quelle previste dalle convenzioni, in quanto coerenti



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

con il progetto formativo, sulla base dei criteri fissati dalle disposizioni organizzative e didattiche del corso di studio e nei termini di scadenza indicati dal consiglio di corso di studio.

2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente consiglio di corso di studio sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

3. I termini per la scelta delle attività formative e per la presentazione dei piani di studio sono determinati annualmente dai Consigli di corso di studio, tenendo conto delle scadenze previste nel calendario organizzativo allegato al presente regolamento.

4. E' prevista l'ammissione a singole attività formative contenute nei piani di studio dei corsi di studio idonei a conseguire la laurea e la laurea magistrale, previa deliberazione da parte del Consiglio di corso di studio. I costi sono disciplinati in specifico atto.

Art. 14

(Orientamento, tutorato e placement)

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino assicura servizi di orientamento e tutorato volti ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del processo di formazione inclusi l'accoglienza in entrata e l'orientamento verso il mondo del lavoro. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere scelte responsabili, al fine di agevolare il buon andamento della carriera. Le attività di tutorato sono volte a ridurre il numero degli abbandoni e a supportare gli studenti nel proprio percorso formativo, con particolare riferimento a coloro che possono presentare situazioni di disabilità e/o fragilità.

2. I servizi di orientamento e tutorato sono assicurati dalle strutture sulla base degli indirizzi generali definiti dagli organi competenti. La collaborazione allo svolgimento delle attività di orientamento e tutorato costituisce compito didattico dei docenti, nonché di altre figure professionali appositamente individuate.

3. Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro.

4. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti presso altre università, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.

5. L'Ateneo cura inoltre iniziative e progetti volti a sostenere l'inserimento qualificato (placement) degli studenti nel mondo del lavoro e delle professioni.

Art. 15

(Periodi di studio presso altre università o altri organismi formativi)

1. Gli studenti possono svolgere parte della propria formazione, comprese le attività di tirocinio e di preparazione delle tesi, presso università o altri organismi che garantiscono qualificate proposte di formazione post-secondaria. A tal fine possono essere stipulati accordi fra l'Ateneo e le università o gli organismi di cui sopra, anche nell'ambito di appositi programmi europei ed extra europei.

2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con tali università ed organismi sulla base di rapporti convenzionali, attivando forme di supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse formative.

3. Presso altre università o altri organismi formativi lo studente può:

- frequentare attività formative;

- frequentare attività formative e sostenere esami o valutazioni finali di profitto per il conseguimento di crediti;

- preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

- svolgere attività di tirocinio presso strutture convenzionate con l'Ateneo, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito.

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio presso un'altra università o altro organismo convenzionato propone il proprio learning agreement indicante le attività formative dell'ente ospitante che intende frequentare. Il Consiglio di corso di studio esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo eventualmente usufruendo del lavoro istruttorio di un docente referente o di una commissione per gli scambi internazionali appositamente nominata.

4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Consigli di corso di studio interessati, nella scelta delle attività formative, da svolgere presso l'ente ospitante - da sostituire o integrare a quelle previste dal corso di appartenenza - deve essere garantita la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti, relativo all'insieme delle attività formative approvate, sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di studio di appartenenza.

5. Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall'Ateneo coincide con il sistema ECTS e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS. Nel caso di titoli doppi o multipli la convenzione con le università estere, di cui all'articolo 4, dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale, utilizzando di preferenza gli strumenti del sistema ECTS.

6. Al termine del periodo di permanenza presso l'ente ospitante, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del learning agreement, l'ufficio incaricato riconosce automaticamente le attività formative svolte, i relativi crediti e gli esami o valutazioni finali di profitto. In caso di difformità rispetto al learning agreement di partenza o di impossibilità di utilizzazione dei sistemi di voto ECTS (e/o lo strumento adottato in ambito europeo per facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità), il Consiglio del corso di studio, eventualmente usufruendo del lavoro istruttorio di un docente referente o di una commissione per gli scambi internazionali appositamente nominata, definisce i termini del riconoscimento.

7. Agli studenti che svolgono un periodo di studio presso altre università, secondo le modalità indicate nel presente articolo, è garantito il riconoscimento della frequenza - anche obbligatoria - alle attività formative previste nello stesso periodo presso il proprio corso di studio.

Art. 16

(Programmazione didattica)

1. Ogni Anno Accademico gli organi competenti definiscono il quadro complessivo dell'offerta formativa sulla base delle proposte provenienti dai singoli dipartimenti ai quali afferiscono i corsi di studio. Pertanto i consigli di corso di studio propongono annualmente al dipartimento di riferimento, il programma delle attività formative, in prosecuzione o di nuova istituzione rispetto alle attività vigenti. Il dipartimento assicura che per ciascuna attività formativa, siano indicati:

- gli obiettivi formativi;

- i contenuti disciplinari;

- il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;

- la sede;

- le modalità di svolgimento delle attività formative;

- le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche del profitto;

- la lingua di insegnamento (ove diversa dall'italiano).

2. Gli organi competenti definiscono termini, scadenze e modalità di pubblicizzazione delle attività didattiche aggiornando il calendario organizzativo allegato al presente regolamento.

3. L'Ateneo annualmente stabilisce e rende pubblici i termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli studenti e ai termini per la domanda di ammissione alla prova finale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

4. I dipartimenti, annualmente, sentiti i consigli di corso di studio, stabiliscono e rendono pubblici con congruo anticipo, nel rispetto del calendario organizzativo di cui al comma 2 del presente articolo; la data iniziale e la data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative e i periodi di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto.

5. Per lo svolgimento delle prove finali sono previste almeno tre sessioni nei seguenti periodi:

- I sessione: 1 luglio – 30 settembre;
- II sessione: 1 ottobre – 22 dicembre;
- III sessione: 7 gennaio – 30 aprile.

Il calendario organizzativo allegato al regolamento, di cui al comma 2 del presente articolo, definisce puntualmente la programmazione annuale delle prove.

Art. 17

(Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative)

Le disposizioni organizzative e didattiche dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti sulla base delle indicazioni degli organi competenti.

Art. 18

(Studenti a tempo parziale e percorso breve)

La possibilità per lo studente di completare i corsi di studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale, compresa la possibilità di iscrizione a tempo parziale, e le relative modalità organizzative della didattica, è definita con delibere degli organi competenti e appositi regolamenti.

Art. 19

(Esami o valutazioni finali di profitto)

1. Le disposizioni organizzative e didattiche dei corsi di studio specificano le tipologie di verifica dei risultati delle attività formative nel rispetto degli indirizzi definiti dagli organi competenti.
2. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.
3. Lo studente che ha frequentato un insegnamento ha diritto a sostenere l'esame sulla base del programma dell'insegnamento frequentato per un triennio accademico.
4. Gli esami o valutazioni finali di profitto possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. Possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività mirano in ogni caso all'accertamento delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
5. Gli esami o valutazioni finali di profitto orali sono pubblici.
6. La valutazione degli esami o dei laboratori è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami o con giudizio di idoneità ove previsto dal piano di studio. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il presidente della commissione è tenuto a comunicare il voto o il giudizio di idoneità entro dieci giorni dallo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

svolgimento della prova. La studentessa/lo studente ha cinque giorni per rifiutare la valutazione. Decorso tale termine il voto o il giudizio si intendono accettati e sono riportati su apposito verbale.

7. I crediti sono acquisiti con il superamento dell'esame di profitto o valutazione con il conferimento del giudizio d'idoneità.

8. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.

9. Non possono essere ripetuti gli esami o valutazioni finali di profitto già verbalizzati con esito positivo.

10. Gli esami o valutazioni finali di profitto devono essere effettuati da una apposita commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 20.

11. Il verbale deve essere compilato in forma cartacea e/o digitale e firmato dal Presidente della commissione.

12. Il Presidente della commissione attesta sul verbale la composizione della commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.

13. I Consigli di corso di studio esercitano il controllo sui criteri e sulle modalità di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto.

Art. 20

(Commissioni d'esame o valutazioni finali di profitto)

1. Le commissioni d'esame o valutazioni finali di profitto sono composte dal docente responsabile della disciplina o dell'attività formativa e almeno da un altro docente, cultore della materia o collaboratore alla didattica secondo quanto previsto dall'art. 21 del DD 30 novembre 2023 n. 169. I cultori della materia sono individuati dal consiglio di corso di studio sulla base di proposte provenienti dai docenti. La qualifica di cultore della materia ha durata quinquennale. In caso di prove d'esame o valutazioni finali di profitto integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti responsabili degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

2. Le commissioni sono nominate dai consigli di corso di studio all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi direttori dei corsi di studio. In caso di urgenza, il direttore del dipartimento può comunque provvedere alla nomina delle commissioni.

3. Nel caso sia impossibile prevedere nelle commissioni la presenza del docente che ha svolto l'insegnamento, per modificazione, disattivazione dell'insegnamento o variazione del docente titolare, il consiglio di corso di studio nomina ad hoc un altro docente.

Art. 21

(Prova finale)

1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, lo studente deve superare una prova finale.

2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dalle disposizioni organizzative e didattiche dei corsi di studio che possono prevedere ulteriori indicazioni di dettaglio in coerenza con gli indirizzi definiti dagli organi competenti e tenendo conto delle eventuali convenzioni con Atenei partner.

3. La prova finale dei corsi di laurea avviene, di norma, in presenza, con modalità pubbliche, in forma orale e/o scritta o pratica. I dipartimenti prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

4. Le commissioni per la prova finale di laurea e laurea magistrale sono composte da almeno tre membri. Vengono proposte dal Direttore del corso di studio e nominate dal Direttore di dipartimento.

Sono fatti salvi i casi previsti da specifiche normative in relazione alle commissioni cui partecipano membri esterni all'Ateneo, che sono nominate dal Rettore.

5. Gli studenti svolgono il proprio lavoro di preparazione della tesi, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio comunicando alla segreteria studenti, secondo apposita procedura, il titolo della tesi, il nome del relatore e del correlatore, almeno tre mesi prima dello svolgimento della prova finale. Il Consiglio di corso di studio può ulteriormente disciplinare la scelta dell'argomento della tesi, nonché le modalità e i termini per la consegna della stessa, in coerenza con gli indirizzi definiti dagli organi competenti. Il relatore vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione, nonché la sua originalità, anche mediante applicativi informatici. Per corsi di studio che prevedono un laboratorio di laurea inserito nel piano didattico, l'approvazione a sostenere l'esame di laurea viene demandata al relativo collegio dei docenti o secondo modalità determinate dall'ordinamento.

6. Il direttore del corso di studio nomina i relatori e i correlatori. Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative ricomprese in un settore scientifico–disciplinare presente nel piano didattico del corso di studio. Possono essere correlatori altri docenti del corso, i collaboratori alla didattica, i cultori della materia o altre figure di studioso o professionista individuate come esperte dell'argomento.

7. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti dalle disposizioni organizzative e didattiche del corso di studio per le attività diverse dalla prova finale. Lo studente deve inoltre essere in regola dal punto di vista amministrativo.

8. La commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della commissione è espressa in centodecimi. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime.

9. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale cartaceo e/o digitale, firmato dal presidente della commissione.

10. Gli organi competenti determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica.

Art. 22

(Iscrizione a singole attività formative)

1. Al fine di integrare le carriere degli studenti già concluse, i laureati, i laureati magistrali, nonché i possessori di titolo accademico rilasciato secondo i previgenti ordinamenti o conseguito in altre università, possono iscriversi a singole attività formative presso i corsi di studio. L'iscrizione a singole attività formative è regolamentata dalle delibere degli organi competenti e dai consigli di corso di studio, che stabiliscono anche le eventuali regole di riconoscimento nell'ambito dei piani didattici.

2. Allo scopo di favorire occasioni di formazione ricorrente e permanente è altresì consentita l'ammissione a singole attività formative da parte di candidati in possesso dei requisiti necessari per l'accesso a percorsi di formazione accademica, nella misura massima complessiva di 40 cfu, in uno o più anni accademici, per ogni singolo corso di studio. L'iscrizione a singole attività formative è regolamentata dalle delibere degli organi competenti e dai Consigli di corso di studio.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

3. Qualora tali attività siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'iscrizione deve essere previamente approvata dal competente consiglio di corso di studio, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati, eventualmente concordati con l'università partner nel caso di corsi di studio congiunti, integrati, a doppio titolo.
4. In casi eccezionali e per comprovate esigenze, il Senato Accademico può motivatamente prevedere particolari modalità di accesso a specifiche attività formative singole anche per i casi di corsi di studio non a numero programmato.
5. Il costo delle attività formative è disciplinato da apposita regolamentazione del Consiglio dell'Università, in funzione del numero di crediti formativi rilasciati.

Art. 23

(Compiti didattici)

1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, alle diverse tipologie di docente compete ai dipartimenti, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione. Le attività svolte dai docenti sono annotate nel registro digitale delle attività che deve essere compilato con le modalità ed entro il termine annualmente definiti dagli organi competenti nelle linee di indirizzo per la programmazione didattica.
2. I docenti, di norma, svolgono l'attività didattica di cui al comma precedente nella sede di servizio come definita nelle procedure concorsuali, di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali il docente ha assunto servizio, ovvero ha sottoscritto un contratto.
3. Il dipartimento assicura la pubblicità dei curricula scientifici, e degli orari di ricevimento svolti durante l'intero arco dell'anno accademico, ad eccezione dei periodi di congedo o alternanza per motivi di studio o ricerca o per altri motivi previsti dalla legge.
4. Il direttore del dipartimento è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei registri delle attività formative, apponendo il visto entro trenta giorni dal completamento della documentazione di competenza da parte delle figure di cui al comma 1.

Art. 24

(Qualità delle attività formative e dei servizi agli studenti)

1. Il dipartimento approva una relazione annuale complessiva sulle attività formative e sui servizi agli studenti redatta sulla base delle relazioni sui singoli corsi di studio elaborate dai Consigli di corso di studio secondo quanto previsto al punto j) dell'articolo 6 e delle relazioni dei direttori dei master e CAF secondo quanto previsto al punto d) dell'articolo 7 e la invia agli organi centrali di Ateneo per quanto di competenza.
2. La relazione annuale complessiva illustra e discute l'adeguatezza delle dotazioni strutturali, l'andamento degli indicatori di regolare svolgimento delle carriere degli studenti e di efficacia anche in termini di occupazione dei laureati, nonché le opinioni degli studenti sulle attività formative e sui servizi di supporto alla didattica. Tali relazioni rispettano le procedure di assicurazione della qualità definite dall'articolo 25 del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n. 169 e dall'art. 12 dello Statuto dell'Università, allegato A dello stesso D.D.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

Art. 25

(Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni)

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia di didattica attraverso modalità informatiche, in particolare tramite il portale di Ateneo, di cui garantisce la costante revisione.

Art. 26

(Carriere, diritti e doveri degli studenti)

Le procedure amministrative relative alle carriere e ai diritti e doveri degli studenti sono disciplinate dal Regolamento studenti e da altri regolamenti e apposite disposizioni di Ateneo.